IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. IX - Settembre 1928

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. Pio XI. Enciclica «*Rerum orientalium*» su gli studi orientali, p. 257. - S. C. del Concilio: *Tarraconen.* Circa il Canonico teologo, p. 265. - **Dioecesis N. in Gallia.** Dei Canonici di seconda erezione, p. 270. — **QUESTIONI.** I. Circa gli obblighi del Canonico giubilato, p. 275. II. Circa la restituzione della tassa del 30 %, p. 276. — **QUESITI MINORI** (n. 36-39), p. 280. — **ISTRUZIONI PRATICHE**, p. 283. — **RECENSIONI**, p. 287.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Ai Patriarchi Primati Arcivescovi Vescovi e agli Ordinari di altre sedi che hanno pace e comunione con la Sede Apostolica. «Intorno al promuovere gli studi delle cose orientali». [*Oss. Rom.*, 14 sett. 1928].

Enciclica. - PIO PAPA XI. *Venerabili Fratelli, Salute ed Apostolica Benedizione.* — Con quanto zelo i Nostri predecessori si siano adoperati, nei secoli passati, in promuovere gli studi e una conoscenza più profonda del mondo orientale tra i fedeli e in modo più speciale fra i sacerdoti, è noto a chiunque abbia percorso anche affrettatamente gli Annali della Chiesa. Sapevano essi infatti assai bene che la cagione sia di molti danni precedenti, sia della dolorosissima scissione che aveva strappato dalla radice dell'unità molte Chiese, un giorno floridissime, derivava come necessaria conseguenza specialmente dal vicendevole ignorarsi, dalla poca stima e dai pregiudizi, nati nel tempo dei lunghi dissidi, e vedevano quindi, che a tanti mali non si potrebbe recare rimedio, se non rimovendo tali impedimenti. Ora, per accennare, per sommi capi, ad alcuni documenti storici, di quei tempi appunto, in cui cominciarono a rallentarsi gli antichi vincoli dell'unione, e che attestano le cure sollecite dei Romani Pontefici in questa parte, tutti conoscono con quale benevolenza, non solo, ma anzi con quale venerazione Adriano II accolse i due Apostoli degli Slavi, Cirillo e Metodio; e con quali prove di particolare stima li volle onorati; ed inoltre lo zelo onde favorì la celebrazione dell'Ottavo Concilio ecumenico, il Costantinopolitano quarto, inviandovi anche i suoi legati, mentre da poco tanta parte del gregge di Cristo, era stata così lacrimevolmente staccata dal Romano Pontefice, divinamente costituito Pastore Supremo. E simili sacre riunioni, intese a provvedere agli interessi della Chiesa fra gli Orientali, nel corso dei tempi si andarono successivamente rinnovando; come quando a Bari, presso la tomba di S. Nicolò di Mira, il celebre Dottore di Aosta e Arcivescovo di Canterbury, S. Anselmo, con la sua dottrina e santità esimia destò in tutti ammirazione; o a Lione, dove da Gregorio X erano stati insieme chiamati quei due luminari della

Chiesa, l'Angelico Tommaso e il Serafico Bonaventura, benchè poi l'uno morisse nello stesso viaggio, e l'altro in mezzo alle gravi fatiche del Concilio; o a Ferrara e a Firenze dove grandemente si segnalarono quelle due glorie insigni «dell'Oriente cristiano», Bessarione di Nicea ed Isidoro di Kiew, più tardi creati Cardinali, e dove la verità del dogma cristiano, stabilitasi con solidi argomenti e come imbalsamata dall'amore di Gesù Cristo, parve aprire la via alla riconciliazione dei cristiani d'Oriente col Supremo Pastore.

Le poche cose fin qui rammentate, Venerabili Fratelli, sono senza dubbio prova della paterna provvidenza e dello zelo di questa Sede Apostolica verso le nazioni orientali; più celebri esse certamente, ma di loro stessa natura più rare. Ma molti altri sono i vantaggi che, senza interruzione, derivarono, a bene di tutte le regioni d'Oriente, dalla Chiesa Romana, con la continua e, per così dire, quotidiana elargizione di beneficii, massime con l'invio di religiosi che spendessero la vita stessa in pro dei popoli orientali. Infatti, sostenuti, a dir così, dall'autorità di questa Sede Apostolica, sorsero, specialmente dalle famiglie religiose di S. Francesco d'Assisi e di S. Domenico, quei magnanimi, che eretti domicili e fondate nuove provincie del loro Ordine, non solo coltivarono con immensi travagli la Palestina e l'Armenia, con la teologia e le altre scienze spettanti a religione e civiltà, ma anche le altre regioni, in cui gli Orientali, soggetti al dominio dei Tartari o dei Turchi, con la violenza tenuti da Roma separati, con ciò stesso erano sprovvisti d'ogni migliore cultura e specialmente di sacri studi.

Queste insigni benemerenze e lo spirito della Sede Apostolica diedero a vedere di aver ben compreso, fino dal secolo XIII, i Professori dell'Università di Parigi, che, assecondandone i desiderii, fondarono come è memoria, accanto alla loro stessa Università, un collegio orientale, intorno a cui Giovanni XXII, nostro antecessore, alcun tempo dopo, chiedeva con premura a Ugone, vescovo di Parigi, quali frutti producesse nello studio delle lingue orientali (1).

Non meno notabili sono altri fatti, attestatici dalla storia di quell'epoca, come quello del sapientissimo e piissimo Umberto de Romanis, Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori, nel libro che scrisse, «di quei punti che pareva si dovessero trattare nel Concilio Eumenico da celebrarsi a Lione», che raccomandava (2), in particolare, come cose necessarie a guadagnare gli animi degli Orientali: la conoscenza e famigliarità della lingua Greca, «giacchè per mezzo delle varie lingue la diversità delle genti si riunisce nell'unità della fede»; indi l'abbondanza di libri greci e similmente un'opportuna provvisione di libri nostri tradotti nelle lingue orientali; e così pure egli inculcava ai suoi frati, riuniti in Capitolo generale a Milano, di tenere in gran conto la conoscenza e lo studio delle lingue orientali, e le coltivassero nell'intento di rendersi abili e pronti alle missioni presso quei popoli, se tale fosse il volere di Dio. Similmente il dottissimo Rogero Bacone, dell'Ordine di S. Francesco, carissimo a Clemente IV, nostro predecessore, non solo scrisse con molta erudizione su le lingue dei Caldei, degli Arabi e dei Greci (3), ma ne spianò anche agli altri la cognizione. Di essi emulando

(1) Denifle-Chatelain, *Chartul. Univ. Paris.*, t. II, n. 857.

(2) Mansi, t. XXIV, col. 128.

(3) *Opus maius*, pars tertia.

gli esempi, il celebre Raimondo Lullo, uomo di straordinaria erudizione e pietà, molte cose e con più vivace ardore, proprio dell'indole sua, chiese ai Nostri predecessori Celestino V e Bonifacio VIII, e le ottenne, parecchie, per quei tempi assai ardite, circa il modo di promuovere gli affari e gli studi Orientali; del designare, fra gli stessi Cardinali, uno che presiedesse a siffatti studi; in fine del modo di intraprendere frequenti sacre missioni sia fra i Tartari, Saraceni ed altri infedeli, sia fra gli scismatici, da ricondurre all'unità della Chiesa.

Ma assai più celebre e degno di più speciale menzione è quello che, come si narra, per suggerimento ed esortazione di lui, sappiamo essersi decretato nel Concilio Ecumenico Viennese e da Clemente V, Nostro predecessore, promulgato, in cui scorgiamo già quasi abbozzato il moderno Nostro Istituto Orientale: « Con l'approvazione di questo Sacro Concilio, abbiamo provveduto che si debbano erigere scuole delle diverse lingue qui appresso menzionate, ovunque si trovi a risiedere la Curia Romana, come pure nelle Università di *Parigi*, di *Oxford*, di *Bologna* e di *Salamanca*, ordinando che in ciascuno di tali luoghi si tengano dei professori cattolici, che abbiano sufficiente cognizione delle lingue *ebraica*, *greca*, *araba* e *caldaica*: vale a dire due periti di ciascuna lingua, perchè vi reggano le scuole e traducano in latino con fedeltà libri da quelle lingue; altri poi insegnino agli altri con diligenza le lingue stesse e ne comunichino con l'accurato loro insegnamento la perfetta conoscenza, acciocchè bastevolmente istruiti in tali lingue, possano produrre per grazia di Dio il frutto sperato, propagando salutarmente la fede fra gli stessi popoli infedeli... » (1).

E poichè tra le stesse popolazioni dell'Oriente, in quel tempo, a cagione dei pubblici sconvolgimenti e dello sperpero della maggior parte dei mezzi che potevano aiutare la scienza, appena era possibile coltivare in più alte discipline le menti degli studiosi, per quanto perspicacissimi, Voi sapete, Venerabili Fratelli, come i Nostri predecessori mettessero ogni cura, perchè mentre nelle principali Università di quell'epoca si avevano già cattedre proprie, per gli studi orientali, molto più, alla stessa luce di quest'alma Città, si erigessero alcuni istituti più adatti, quasi seminari dai quali poi alunni di quelle stesse nazioni, diligentissimamente provveduti di ogni ornamento di dottrina, potessero uscire in campo ben preparati a combattere la buona battaglia. Di qui anzitutto l'erezione in Roma di monasteri e di Collegi per i Greci e i Ruteni, poi la costruzione di case per i Maroniti e gli Armeni; e ciò con quale vantaggio delle anime e progresso della scienza, è comprovato chiaramente dalle opere così liturgiche come di altri argomenti, pubblicate per cura della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, come pure dai preziosi codici orientali, raccolti diligentemente e gelosamente custoditi dalla Biblioteca Vaticana.

Nè qui è tutto; perchè conoscendo i Nostri più vicini predecessori, come sopra dicemmo, che a fomentare la carità e la stima vicendevole assai gioverebbe una cognizione migliore delle cose orientali fra i popoli di Occidente, attesero con ogni studio a procurare un tanto vantaggio. Ne è prova Gregorio XVI, il quale, innalzato al Sommo Pontificato nell'anno stesso in cui

(1) Denifle-Chatelain, *Chartul. Univ. Paris*, t. II, n. 695.

doveva essere inviato presso l'imperatore di Russia Alessandro I, aveva studiato con ogni diligenza quanto riguardava le cose russe; ne è prova Pio IX, il quale, e prima e dopo il Concilio Vaticano, aveva caldamente raccomandato la diffusione degli studi sui riti e sulle tradizioni orientali; ne è prova Leone XIII, il quale dimostrò tanto amore e sollecitudine pastorale non solo per i Copti e gli Slavi, ma per tutti gli Orientali, che, oltre la nuova Congregazione detta degli Agostiniani dell'Assunzione, stimolò altre famiglie religiose ad applicarsi o a perfezionarsi nello studio delle cose orientali, fondò per gli Orientali stessi nuovi Collegi e nelle loro regioni e in questa medesima Città, onorò coi più grandi encomi l'Università aperta a Beyrouth della Compagnia di Gesù, ancor oggi floridissima e a Noi carissima; ne è prova Pio X, il quale, eretto in Roma il Pontificio Istituto Biblico, accese novello ardore in molti animi per le cose e le lingue orientali, non senza lietissima raccolta di frutti.

La quale paterna provvidenza, verso i popoli orientali, emulando con ardentissimo zelo l'immediato Nostro predecessore Benedetto XV, che la tenne qual sacra eredità ricevuta da Pio X, per recare aiuto e incremento, per quanto era da sè, alle cose orientali, non solo istituì una Sacra Congregazione per i riti e per gli affari Orientali, ma « determinò di fondare in questa Città, capitale del mondo cristiano, una propria sede di superiori studi orientali, provvista di tutti i mezzi richiesti dalla odierna cultura e insigne per professori peritissimi nelle diverse discipline e studiosissimi dell'Oriente » (1) e di più dotato della facoltà di conferir « lauree dottorali nelle discipline ecclesiastiche che riguardano i popoli Cristiani Orientali » (2); volle poi che esso fosse aperto non solo agli Orientali, anche se tuttora separati dalla cattolica unità, ma altresì e specialmente ai sacerdoti latini, sia che bramassero di arricchirsi di sacra erudizione, sia che volessero dedicarsi al sacro ministero fra gli Orientali. Sommamente degni di lode sono pertanto quei dottissimi professori, i quali per circa quattr'anni si adoperarono ad istruire nelle discipline orientali i primi alunni dell'Istituto.

Tuttavia allo svolgimento di questo provvidenziale Istituto era di non lieve ostacolo il trovarsi bensì esso più vicino al Vaticano, ma troppo distante dal centro più abitato della città. Ond'è che Noi, effettuando ciò che Benedetto XV aveva desiderato di fare, ordinammo che l'Istituto Orientale si trasferisse nella sede dell'Istituto Biblico, come quello che più gli si avvicinava per genere di studi e per intento; ma lo volemmo distinto e con l'intenzione di dotarlo di sede sua propria, non appena lo permettessero le circostanze. Inoltre, perchè nell'avvenire non venisse mai a mancare un corpo di professori adatti all'insegnamento delle scienze orientali, e giudicando di poter più facilmente ciò ottenere affidando sì importante impresa a un Ordine religioso, con Nostra lettera (3) del 14 settembre 1922, ordinammo al Prepo-

(1) Benedictus PP. XV, Motu proprio *Orientis catholici*, XV Octobris MCMXVII (*Acta Ap. Sedis*, IX, (1917) n. 11, pp. 531-533).

(2) Benedictus PP. XV, Litterae Apostolicae *Quod Nobis*, XXV Septembris MCMXX (*Acta Ap. Sedis*, XII (1920), n. 11, pp. 440-441).

(3) *Decessor Noster* (*Acta Ap. Sedis*, XIV (1922), n. 15, pp. 545-546).

sito Generale della Compagnia di Gesù che, per il suo amore e per l'obbedienza dovuta alla Santa Sede e al Vicario di Cristo, superando qualsivoglia difficoltà, prendesse su di sè tutta la cura dell'Istituto, con queste condizioni: che restandone a Noi e ai Nostri successori la direzione suprema, debba il Preposito Generale della Compagnia di Gesù fornire soggetti idonei per i difficilissimi uffici del Preside e dei professori; e che in perpetuo o personalmente o per mezzo del Preside, proponga direttamente a Noi e ai Nostri successori per l'approvazione le persone che crederà di destinare alle varie cattedre dell'Istituto, e tutti i provvedimenti che sembrino giovevoli alla conservazione e al progresso sempre maggiore del medesimo Istituto.

Pertanto allo spirare già del sesto anno dal giorno in cui, non senza una certa divina ispirazione, giudicammo di prendere questi provvedimenti, Ci si concede di ringraziare di tutto cuore Iddio per i lietissimi frutti che già hanno coronato le Nostre fatiche. Infatti il numero degli alunni e degli uditori, se, come porta la natura stessa dell'Istituto, non fu nè sarà mai ingente, non fu nemmeno così esiguo da non doverCi intimamente rallegrare al vedere omai un'eletta schiera di uomini, che va ogni giorno più crescendo, i quali potranno fra breve uscire dall'ombra di questa palestra in campo aperto, forniti di tale corredo di scienza e di pietà, da potersene sperare non lievi vantaggi a bene degli Orientali.

E qui, mentre grandemente encomiamo quegli Ordinarii, Vescovi o Superiori delle famiglie religiose, che assecondando volonterosamente i Nostri desiderii hanno inviato a Roma, dalla più varia diversità di nazioni e di paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dei loro sacerdoti, perchè fossero istruiti nelle cose orientali; e mentre esortiamo i Superiori altresì delle altre istituzioni più diffuse nel mondo, di seguire sì bello esempio, non trascurando di inviare, per formarli alle scuole di questo Nostro Istituto Orientale, di quegli alunni che trovino a tali studi più atti e più propensi, lasciateci, VV. FF. richiamarvi alla memoria l'argomento da Noi trattato, non è molto, con una certa larghezza, nell'Enciclica « Mortalium animos ». E chi potrebbe omai ignorare i discorsi che si vanno moltiplicando intorno all'attuazione di una certa unione del tutto contraria alla mente di Gesù Cristo, Fondatore della Chiesa, da promuoversi fra tutti i cristiani? o a chi non ha inteso parlare delle dispute che spesso si tengono in moltissime parti dell'Europa e dell'America, dispute di gravissima importanza, in cui si tratta delle popolazioni orientali o unite con la Chiesa Romana, o da essa tuttora separate? Orbene, se gli alunni dei nostri Seminari, istruiti come sono durante tutto il corso degli studi, cosa certamente di cui si ha da esser lieti, circa gli errori dei Protestanti, ne sanno facilmente scorgere e sciogliere le capziose argomentazioni, non sono poi, almeno d'ordinario, tanto forniti di dottrina, da poter dare sicuro parere in questioni di cose e costumi orientali, o dei legittimi riti da essi adoperati e da ritenersi così religiosamente nella cattolica unità, richiedendo tal genere di gravi argomenti uno studio particolare e diligentissimo.

Perciò, non dovendosi trascurar nulla di quanto può giovare al desiderato ritorno di sì cospicua parte del gregge di Cristo all'unione con la sua vera Chiesa, o a fomentare maggiormente la carità verso quelli che, diversi nei riti, aderiscono però intimamente alla Chiesa Romana e al Vicario di Cristo,

caldamente esortiamo e scongiuriamo voi, Venerabili Fratelli, a voler ciascuno scegliere almeno uno dei vostri sacerdoti, il quale, ben istruito nelle questioni orientali, sia in grado di ammaestrare in essa gli alunni del Seminario. Sappiamo benissimo che l'erezione di una cattedra speciale o anche di una facoltà, come suol dirsi, di studi orientali è piuttosto ufficio delle Università Cattoliche; e Ci congratuliamo di cuore che ciò già siasi cominciato a fare, col Nostro stesso consiglio e aiuto, a Parigi, a Lovanio e a Lilla; come pure godiamo che in parecchie altre sedi di studi, anche a spese dello Stato, e con consenso ed esortazione dei Vescovi, di recente siano state fondate cattedre di queste discipline orientali. Ma non sarà così difficile preparare, per ciascun Seminario teologico, un qualche Professore, il quale, insieme con la propria materia, o di storia o di liturgia o di diritto canonico possa spiegare alcuni almeno degli elementi degli studi orientali. In tal modo, rivolgendosi la mente e il cuore degli alunni alle tradizioni e ai riti degli Orientali, ne seguirà necessariamente un vantaggio non lieve, nè soltanto in pro degli Orientali, ma degli stessi alunni, i quali, com'è naturale, ne attingeranno una più profonda cognizione della teologia cattolica e della disciplina latina, e insieme concepiranno un più vivo amore alla vera Sposa di Cristo, mentre ne ammireranno la meravigliosa bellezza ed unità nella stessa varietà dei riti, risplendere, in qualche modo, più fulgida.

E appunto per la considerazione dei vantaggi che derivano alla causa cristiana dalla formazione dei giovani, quale l'abbiamo descritta, abbiamo stimato Nostro dovere di non badare a fatiche pur di assicurare all'Istituto Orientale, da noi così confermato, una vita, non solo sicurissima ma, per quanto è possibile, florida di sempre nuovi progressi. Perciò non appena Ce ne fu dato modo, gli assegnammo una sede propria presso Santa Maria Maggiore sull'Esquilino, destinando alla compera e all'adattamento del convento di S. Antonio anzitutto una somma che Ci era pervenuta dalla liberalità di un munifico Prelato, passato, non è molto, a miglior vita, e di un pio signore degli Stati Uniti di America, pei quali perciò desideriamo e chiediamo la più larga ricompensa dei celesti premii. Nè si deve passare sotto silenzio l'aiuto che dalla Spagna Ci è pervenuto per la costruzione, nella nuova sede dello stesso Istituto, di una più ampia e più conveniente biblioteca. Nel lodare questo esempio di liberalità, Noi che per la pratica e l'esperienza di tanti anni passati nella prefettura della Biblioteca sia Ambrosiana, sia Vaticana, possiamo ben comprendere quanto importi fornire questa nuova biblioteca di tutti quei mezzi, donde Professori e alunni, come da vene nascoste bensì e talora ignorate, ma ricchissime, possano attingere comodamente notizie del mondo orientale e diffonderle a pubblica utilità, senza atterrirci per le gravi difficoltà, che prevediamo molte e gravi, attenderemo con tutte le forze a procurare quanto riguarda le regioni, usanze, lingue e riti orientali, gratissimi a coloro che, per la devozione che nutrono verso il Vicario di Cristo, con offerte o di danaro o di libri, o di codici, o di quadri o di altri simili monumenti e cimelii dell'Oriente cristiano, Ci verranno in aiuto, secondo le loro forze, a compire opera sì grande.

E di qui, come speriamo, avverrà che le nazioni orientali, vedendo coi propri occhi tanti splendidi monumenti della pietà, della dottrina, delle arti

dei loro antenati, per ciò stesso apprenderanno in quale onore sia tenuta dalla Chiesa Romana la vera, la legittima, la perenne « ortodossia », e con quale diligenza sia conservata, difesa e propagata. Da questo spettacolo come ben si può sperare, colpiti come dal più valido degli argomenti, massime se al vincedevole scambio di studi si aggiunga il motivo della carità di Cristo, perchè mai moltissimi degli Orientali, ripensando alle glorie avite e deposti i pregiudizi, non dovrebbero affrettarsi a quella desideratissima unità, fondata su una professione di fede non già mutila, ma intiera ed aperta, quale si addice a veri adoratori di Gesù Cristo, che debbono stare uniti in un solo ovile sotto un solo Pastore?

Mentre adunque coi desiderii e con le preghiere domandiamo a Dio che presto spunti un giorno sì lieto, potrà esser utile, VV. FF., accennare, sia pure brevemente, il metodo con cui presentemente il Nostro Istituto Orientale impiega l'opera e le fatiche sue, secondando i Nostri voleri, per ottenere intento così importante. Doppio è il genere di studi cui attendono diligentemente i Professori; l'uno è per così dire ristretto nell'ambito delle pareti domestiche, l'altro esce alla luce con pubblicazioni di documenti dell'Oriente cristiano, o fin qui non mai pubblicati o per ingiuria dei tempi dimenticati.

Orbene, per quanto concerne la formazione dei giovani, oltre la teologia dogmatica dei dissidenti, la spiegazione dei Padri orientali, e quanto riguarda l'introduzione scientifica agli studi orientali o la storia, la liturgia, l'archeologia e le altre materie sacre e le varie lingue di quelle nazioni, ricordiamo volentieri e di preferenza, che finalmente abbiamo potuto aggiungere alle bizantine le istituzioni islamiche, cosa forse non più udita, fino ai nostri tempi, nelle Università romane. Infatti, per un tratto singolare di bontà della divina Provvidenza, potemmo incaricare di questa cattedra utilissima un Professore, il quale, Turco di origine, indi, per divina ispirazione, dopo lunghi studi fattosi cristiano e ordinato sacerdote, ci parve adattissimo a insegnare a quanti eserciteranno il sacro ministero fra i suoi connazionali, il modo di trattare con buon esito la causa di Dio uno e indivisibile e della legge evangelica, sì con i meno istruiti come con le persone più colte.

Nè di minore importanza, per la diffusione del cattolicismo e per il conseguimento della legittima unità fra i cristiani, riescono le opere che si pubblicano per cura e studio dell'Istituto Orientale. Infatti i volumi intitolati: « Orientalia Christiana », editi in questi ultimi anni — i più dai Professori dell'Istituto stesso, altri preparati per consiglio dello stesso Istituto, da altri studiosi, assai versati in cose orientali — o espongono le condizioni antiche o moderne che riguardano questo o quell'altro popolo e che ai nostri sono per lo più sconosciute; o da documenti finora nascosti traggono nuova luce per illustrare la storia religiosa dell'Oriente, e narrano le relazioni, sia dei Monaci orientali, sia degli stessi Patriarchi con questa Sede Apostolica, e le provvidenze dei Pontefici Romani nel tutelarne i diritti e i beni; o confrontano e riscontrano con la verità cattolica le sentenze teologiche dei dissidenti intorno alla Chiesa e ai Sacramenti; o illustrano e commentano codici orientali. In fine, per non dilungarci nell'enumerazione, non v'ha nulla che tocchi la dottrina, l'archeologia e le altre scienze sacre o che abbia qualche attinenza con la cultura orientale — come, per esempio, le orme della civiltà greca con-

servatesi nell'Italia meridionale — che a tali uomini sembri alieno dai diligentissimi loro studi.

Stando così le cose, chi mai, riguardando a tanta mole di opere intraprese specialmente a vantaggio degli Orientali, non si sente crescere in cuore forte la speranza che il benignissimo Redentore degli uomini Cristo Gesù, mosso a pietà della sorte lacrimevole di tanti uomini erranti lungi dal retto sentiero, e favorendo i Nostri sforzi, vorrà finalmente ricondurre le sue pecorelle nell'unico ovile sotto l'unico Pastore? E ciò massimamente vedendo quanto grande porzione della divina Rivelazione si sia religiosamente tra essi conservata: l'ossequio sincero verso il Signor Nostro Gesù Cristo, il singolare amore e pietà verso la purissima sua Madre, l'uso stesso vigente dei Sacramenti. Perciò, avendo Iddio nella sua bontà disposto di servirsi del ministero degli uomini, e in ispecie dei sacerdoti, per compiere l'opera della Redenzione, che altro resta, VV. FF. se non di tornare a pregarvi e scongiurarvi il più caldamente che possiamo, affinchè non soltanto siate uniti a Noi di mente e di cuore, ma vi adoperiate voi pure, con le fatiche vostre, perchè più presto spunti il giarno da tanto tempo bramato, quando potremo salutare il ritorno non di pochi soltanto, ma della maggior parte dei Greci, degli Slavi, dei Rumeni e delle altre nazioni orientali, fin qui separate, alla pristina unione con la Chiesa Romana? Ripensando a ciò che Noi, con l'aiuto di Dio, abbiamo intrapreso e intendiamo compiere per ottenere più presto tanta consolazione, Ci sembra di poterCi paragonare a quel padre di famiglia, che Gesù ci rappresenta in atto di pregare gli invitati alla cena «*che venissero, perchè tutto era già apparecchiato*» (Luca, XIV, 17). Le quali parole applicando al nostro caso, ardentemente esortiamo tutti e ciascuno di voi in particolare, a voler con ogni mezzo unirvi a Noi nel promuovere gli studi delle cose orientali per ottenere il grande intento. In tal modo, rimossi finalmente tutti gli impedimenti che si frappongono alla desideratissima unione, sotto gli auspici della B. Vergine Immacolata Madre di Dio, e dei Santi Padri e Dottori dell'Oriente ed Occidente cristiano, potremo abbracciare reduci nella casa paterna i fratelli e i figli da sì lungo tempo da noi dissidenti, e omai a noi strettissimamente uniti da quella carità che posa come sopra solido fondamento sulla verità e sulla intiera professione della legge cristiana.

E affinchè ai Nostri e vostri desiderii e intraprese arrida un felicissimo esito, auspice dei doni celesti e in testimonianza della Nostra paterna benevolenza, a voi, Venerabili Fratelli, e a tutto il gregge affidato alle vostre cure, impartiamo con ogni affetto l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno ottavo del mese di settembre, nella festa della Natività della B. V. M., dell'anno 1928, del Nostro Pontificato settimo.

PIO PP. XI.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Si definisce che ovunque, anche in Spagna, il Canonico teologo può lucrare le distribuzioni « tota die qua docet », non ostante la prassi e le dichiarazioni contrarie.

Tarraconen. – *Excusationis a choro. — 8 febbraio 1919* (1). Archiepiscopus Tarraconensis, in Hispania, modo defunctus, H. S. C. sequentia exposuit:

« Ioseph B. D., Canonicum Lectoralem huius Ecclesiae Cathedralis, « qui – ut mos fuit hucusque in omnibus vel saltem in quamplurimis « Ecclesiis Cathedralibus Hispaniae et insuper ex speciali Indulto Apo- « stolico anno 1909 huic Ecclesiae concesso – *loco lectionum S. Scriptu- « rae publice in Ecclesia Cathedrali, docet S. Scripturam in Seminario « diocesano*, mane tantum, quinquies in hebdomada per annum acade- « micum, id est, a die 1 octobris cuiusque anni usque ad mensem iunii « sequentem, vix capta possessione sui canonicatus suum propositum « privatim manifestasse vindicandi sibi privilegium praesentiae fictitiae « in choro, ad fructus praebendae et distributiones quotidianas lucran- « das, *tota die* illis diebus quibus lectionem sacram in Seminario haberet; « sed a proposito resilivit, cum eidem praxis aliarum Ecclesiarum Hispa- « niarum obiectae sint et praesertim manifestata ei resolutione seu decla- « ratione istius S. Congregationis Concilii, in Pampilonensi 16 decembris « 1882, quae quidem omnem controversiam hac super re perimebat.

« Nunc autem cum per canonem 420 § 2 iis inspectis quae in can. « 400 eiusdem Codicis iuris canonici statuuntur expressis verbis conces- « sum sibi videretur quod antea idem canonicus Lectoralis in votis « habuit pro sibi vindicando tale privilegium, rem evidentem reputans « iam praescripto illius canonis, Capitulo Cathedrali in scriptis statim « notum fecit se a die quo Codex iuris canonici vim obligandi habere « inciperet, id est, a die Pentecostes decurrentis anni 1918 usurum privi- « legio quod per citatum canonem 420 Canonico Theologo conceditur: « quod scilicet praesens censendus sit per fictionem iuris in choro « *tota die* qua munere suo fungitur; etiamsi ut addit Canonicus Lecto- « ralis, lectionem S. Scripturae in Seminario dioecesano *mane tantum* « habeat.

« Capitulum vero Cathedrale probe noscens praxim Ecclesiarum « Hispaniae pluribus confirmatam declarationibus istius S. Congrega-

(1) Stante l'assenza di pubblicazione di altre decisioni più recenti, siamo costretti a spigolare fra le arretrate, che però crediamo tuttora interessanti per la prassi o la dottrina.

« tionis Concilii saeculo elapso, in Vicensi nempe, Canariensi et prae-
« sertim in Pampilonensi, 16 decembris 1882 in quo solemniter edixit:
" In casu Canonicum Theologum choro abesse ac distributiones lucrari
« posse *pro iis tantum diei horis quibus legit* in Seminario ,, , Capitulum
« ergo cui haec nota erant confestim et inconsiderate rem definire noluit,
« sed quid faciendum studio atque maturo rationum examine antea
« quaeri oportere respondit, praecipiens interim quod nihil innovaretur
« et ut Canonicus Lectoralis stet praxi et Statutorum capitularium
« huius Ecclesiae Cathedralis praescripto, iuxta quae nonnisi illis diei
« horis censetur praesens in choro quibus lectionem in Seminario habeat,
« donec scilicet post accuratum studium seu examen quaestionis appa-
« reat utrum innuendum sit votis Canonici Lectoralis vel potius obsi-
« stendum; aut si res adhuc dubia post examen maneret, donec S. Sedes
« controversiam definiverit.

« Examini itaque subiectae fuerunt rationes a Canonico Lectorali
« productae in sui iuris defensionem: rem scilicet esse in comperto seu
« evidentem sola praedicti canonis 420 § 2, lectione una cum can. 400;
« in aliquibus Cathedralibus hispanis ut in Vicensi, Capitula praecitatum
« canonem 420 Codicis sic interpretata fuisse atque proinde a die Pen-
« tecostes 1918 tale privilegium Lectorali concessum agnovisse; idque
« seu veritatem suae thesis luculenter confirmari auctoritate P. Ioannis
« B. Ferreres, S. I., qui in suo libro «Institutiones Canonicae iuxta
« novissimum Codicem ,, nuper edito, hoc iam clare docet et ad consul-
« tationem canonici B. clarius, si libet, idipsum respondit ac manife-
« stavit; tum praeterea auctoritate canonici T. Muniz qui pariter in
« suo libro recenter edito ita canonem 420 expressis verbis interpretatur.

« Allatis rationibus controversiam non definiri contendens Capi-
« tulum Cathedrale vim illarum illidere conatus est atque rem esse in
« eodem statu quo ante Codicis publicationem asseruit vel ad summum
« dubiam dici posse, quod quidem probare sategit sequentibus argu-
« mentis:

« 1. Canonico Theologo per canonem 420 § 2, privilegium con-
« ceditur iis diebus quibus *munere suo fungitur;* atqui munus Canonici
« Theologi iuxta canonem 400 § 1 est publice *in Ecclesia explicare*
« Sacram Scripturam, aut si Episcopus id utilius iudicet alia doctrina
« catholica argumenta *in ecclesia explicare* ut iam ista Sacra Congrega-
« tio declaravit in Casalensi 26 iunii 1847, ergo si in Seminario docet,
« tale privilegium sibi vindicare nequit nisi aliud indultum Apostoli-
« cum speciale habeatur, quod certo certius in casu non habetur.

« 2. Certum est praeterea in Capitulis Hispaniae esse quatuor
« Officia seu Canonicos *de officio* ut dicitur, qui sunt Magistralis, Docto-
« ralis, Lectoralis et Poenitentiarius, et munera quae iure communi
« Canonico Theologo competunt, speciali iure iuxta hanc disciplinam

« divisa videri inter Canonicos Lectoralem et Magistralem qui praeter « munus principale, habere nempe conciones in ecclesia Cathedrali « diebus per Statuta determinatis, onus praeterea habet legendi S. Theo- « logiam in Seminario dioecesano, dum ille seu Lectoralis docet S. Scrip- « turam in eodem Seminario; quo fit ut Magistralis publice in Ecclesia « docet seu conciones sacras habendo ad clerum et populum diebus « quamplurimis festis in anno solemnioribus praesertim, sicque iuxta « hanc particularem disciplinam verus cononicus Theologus in Capitulis « hispanis non habetur, quamvis tum Lectoralis tum magistralis dici « reapse possunt canonici Theologi, post novi Codicis publicationem « praesertim, ac proinde si canonico Lectorali privilegium concessum « dici deberet per canonem 420 idem iure meritoque Magistrali tri- « buendum.

« Addi etiam oportet quod in Hispania a. 1852 editum fuisse decretum concordatum, id est, regium decretum de consensu Nuntii Apostolici, quo Episcopis facultas conceditur imo et commendabatur, ut « Canonicis *de officio* onus singulis imponeretur docendi seu legendi in « Seminario dioecesano; Poenitentiario, nempe, docendi Theologiam « Moralem, Doctorali Ius Canonicum et Magistrali Theologiam Dogmatticam, quo fit ut sic tres Canonici *de officio* praeter munera sibi propria ex fundatione (Magistralis et Doctoralis per Bullam " *Creditae « Nobis* ,, anno 1474) et iure communi (Poenitentiarius), habeant insuper in omnibus fere ecclesiis Hispaniae impositum onus docendi vel « legendi quotidie in Seminario. Si ergo canonico Lectorali privilegium « concessum intelligi deberet tota die quo legit in Seminario a pari « tribus aliis canonicis *de officio* seu officiis disciplinae specialis Hispaniarum idem privilegium concessum vel concedendum dici deberet, « imo a fortiori cum Lectoralis praeter lectiones in Seminario nullum « aliud onus speciale habeat nisi forte excipias, in aliquibus Ecclesiis « ubi quatuor vel quinque conciones in Ecclesia habendas annuatim « Statuta Capitularia imponunt.

« 3. Absque dubio est et recentissimis responsionibus S. Sedis « (v. g. S. Congr. Concilii 11 aprilis et 25 iul. 1891), Canonicum Theolo- « gum, magisterii munus in Seminario exercentem, percipere non valere « distributiones chorales pro diebus quibus docet, si pensionem a Semi- « nario accipiat: nunc autem, certum est per Concordatum hispanum, « canonico Lectorali, sicut aliis tribus canonicis *de officio*, maior annualis « pensio a Gubernio solvenda fuit assignata et de facto eis confertur « prae caeteris canonicis, quia illis onera specialia praeter communia « omnibus, fuerant imposita; si ergo canonico Theologo privilegium « praesentiae fictitiae in choro non est agnoscendum quoties ipse pro « munere docendi in Seminario congruam pensionem accipiat ab ipso « Seminario, a pari Lectorali esset denegandum in Capitulis Hispaniae

« (etiam in casu quo per ius canonicum et nunc per Codicem amplum « illud privilegium praesentiae choralis tota die quo munere suo fungatur « etiamsi mane tantum in Seminario doceat, certo constaret, fuisse « ei concessum) *totaliter* ita ut nec pro iis diei horis quibus doceat illo « privilegio gauderet, si ipse congruam prae caeteris canonicis pro mu- « nere speciali adimplendo pensionem perciperet a Gubernio. Sed cum « aliquam pensionem quamvis non congruam pro munere speciali Lecto- « ralis accipiat a Gubernio (pensio enim eius totalis annua, sicut et « ceterorum canonicorum qui *de oppositione et gratia* vocantur pensio- « nem 500 libellis excedit), minime conveniens et iustum videretur pri- « vilegio quod forte (vel ut defenditur per Lectoralem) iure communi « Canonico Theologo sit concessum, totaliter seu integre illum gaudere, « sed partim tantum pro iis scilicet diei horis quibus lectionem ratione « praebendae in Seminario dioecesano habeat.

« Nec praetereundum sane quod in Cathedralibus hispanis iuxta « particularem disciplinam simplices canonicatus, sicut et beneficia, « alii sunt *de oppositione* qui ita appellantur eo quod lege concursus « conferuntur, et insuper praeter onera communia speciale aliquod onus « possessoribus clericis personale imponitur, atque *canonici de gratia*, « ideo appellati quia legi concursus non subiiciuntur. Iam vero aliquibus « *canonicis de oppositione*, ac etiam beneficiatis eiusdem generis, in omni- « bus vel fere omnibus cathedralibus Hispaniae onus speciale est impo- « situm docendi vel legendi gratis in Seminario Philosophiam, Theolo- « giam vel Ius canonicum prout in edicto concursus fuerit rite deter- « minatum; et hi canonici et beneficiati *de oppositione*, gratis omnino « in Seminario docent, specialem pensionem a Gubernio non percipiunt « (pensio enim annua ipsorum eadem ac canonicorum et beneficiato- « rum *de gradia*) praesentiae fictitiae privilegio in choro non gaudent « nec pro iis diei horis quibus docent; si ergo istis canonicis *de opposi- « tione* praesentia ficta non conceditur nec pro diebus et horis quibus « docent, multo minus pro *tota die* qua docet Lectorali est agnoscenda « qui maiorem pensionem ratione specialis muneris seu oneris a Guber- « nio solvendam habet.

« Quae omnia cum ita sint, etsi iure communi revera Canonico « Theologo privilegium praesentiae fictae in choro concederetur *tota* « *die* qua docet in Seminario, adiuncta specialia canonicatuum *de officio*, « Lectoralis praesertim, ratio omnino sufficiens dicenda videtur *specialis* « *disciplinae* quae praxim ecclesiarum Cathedralium hispanarum consti- « tuit iuxta quam iis tantum diei horis quibus docet in Seminario, « canonicus Lectoralis praesens per iuris fictionem ad fructus et distri- « butiones lucrandos censetur in choro. Quae adiuncta, seu ratio disci- « plinae specialis, cum adhuc integra et totaliter permaneant, specialis « petitionis exstat fundamentum a Capitulis et Episcopis Hispaniae Ro-

« mano Pontifici offerendae ut Sancta Sedes antiquam Hispaniae disci-
« plinam in hac re servaret vel restitueret, si canon 420 § 2 Codicis
« Iuris canonici reapse eam interpretationem pro ecclesia universali
« accipere debeat quam Canonicus Lectoralis Tarraconensis pro viri-
« bus vindicare contendit.

« Haec adiuncta peculiaria seu circumstantias loci forte prae oculis
« habuerunt (et abs dubio habuerunt, si specialis disciplina tantum pro
« Capitulis Hispaniae fuisset tunc admittenda seu legitima declaran-
« da) E.mi Patres S. Congr. Concilii, quando die 16 decembris 1882 ad
« consultationem Canonici Lectoralis *Pampilonensis:* An pro tota die
« excusaretur a chorali adsistentia et quotidianas posset lucrare distri-
« butiones diebus quibus legebat in Seminario, a prima die scilicet octo-
« bris usque ad mensem maii sequentis? ; responderunt: " *In casu de*
« *quo agitur*, Canonicum Theologum choro abesse ac distributiones
« lucrare posse *pro iis tantum diei horis* quibus legit in Seminario, one-
« rata conscientia „ : prout videre licet in vol. 15 commentarii *Acta*
« *Sanctae Sedis*, p. 467; ubi commentatores iam exponunt suam senten-
« tiam iugi observantiae haud refragari resolutionem themate, nam
« eadem servatur lectionum materia et tantum indulgentur *in casu*
« *de quo agitur*, ut lectiones habeantur in Seminario attentis forsan
« peculiaribus loci circumstantiis.

« Haec, E.mi Patres, hucusque exposita ab utraque parte produ-
« cuntur in sui cuiusque iuris defensionem; quapropter, cum res dubia
« sit incertumque saltem ius videatur, rogatu Capituli Cathedralis ac
« ut finis controversiae definitive ac liquido imponatur Archiepscopus
« Orator ab ista S. Congregatione sequentium dubiorum solutionem
« humiliter atque enixe postalut:

« 1^{um} Utrum Canonicus Theologus praescripto canonis 420 § 2
« censendus sit per fictionem iuris praesens in choro ad fructus praeben-
« dae et distributiones ordiarias lucrandas, *pro integra die qua docet*
« seu lectiones sacras in Seminario habeat?

« 2^{um} Et quatenus affirmative; utrum eodem privilegio nunc dona-
« tus dici debeat, post Codicis promulgationem a die Pentecostes Theo-
« logus seu Lectoralis Ecclesiae Cathedralis Tarraconensis qui loco lec-
« tionum Sacrarum in Ecclesia Sacram Scripturam docet in Seminario;
« an potius servanda sit disciplina specialis Hispaniae quae declara-
« tione istius Sacrae Congregationis Concilii die 16 decembris 1882 et
« aliis declarationibus eiusdem S. Congregationis confirmatur ».

Die VIII febr. 1919 S. Congregatio Concilii, in plenariis Em.orum ac Rev.morum Patrum comitiis in Palatio Ap. Vaticano habitis, omisso primo dubio, ad secundum respondendum censuit: « *Affirmative* ad pri-
« mam partem: *negative* ad secundam ».

Facta autem de praemissis SS.mo D.no Nostro BENEDICTO Divina

Provid. PP. XV relatione per infrascriptum S. Congregationis Secretarium in Audientia insequentis diei IX eiusdem mensis et anni, Sanctitas Sua resolutionem Em.orum Patrum approbare et confirmare dignata est.

L. ✠ S. D. Card. SBARRETTI, *Praefectus*

J. Mori, *Secretarius*.

ANNOTAZIONE

La soluzione del I dubbio è stata ragionevolmente omessa, poichè già altra volta segnatamente in Rapollen. e in Ripana, la S. C. del Concilio aveva dichiarato che le parole « munere suo fungitur » si applicano ugualmente alle due parti del can. 400 § 1 e § 3. Quindi l'unica obiezione dei Capitolari, che poteva riferirsi al *diritto comune*, risultava evacuata.

Invece rimaneva intatta la questione circa il *diritto speciale* per la Spagna, confermato anche dalle precedenti decisioni, così ampiamente riferita nel foglio, della S. C. del Concilio. È dunque importante la presente risoluzione che dichiara doversi, nel caso, stare ormai al diritto del Codice, abrogandosi le disposizioni particolari per la Spagna, nè consentendosi alla preghiera dei Vescovi che fossero mantenute: in conseguenza il canonico Teologo nel caso è scusato dall'intervenire nel coro per tutti i giorni in cui insegna, anche se faccia la scuola mattina sola, e quindi, nel caso di Tarracona, in tutti i cinque giorni della settimana. Si abroga pertanto il relativo articolo delle Costituzioni che distingue i due casi: « Pro singulis lectionibus in Ecclesia cathedrali tradendis, *integro* die vacabit; ast ubi in Seminario tradantur vacabit tantum dieci *mane vesperave*, prout eveniet ». Invero l'argomento principale su cui si fondava la pratica, che cioè il Teologo riceve una retribuzione dal Seminario, è stato già evacuato dalla Commissione del Codice, che ha tenuto fermo non doversi fare questione di retribuzione o no, ma del diritto, che compete dal Codice. Non potersi invocare la parità dal Penitenziere o altri, è indicato dalla diversa redazione dei §§ 2-4 del can. 420. Che poi la lezione di sacra Scrittura *in Seminario* equivalga effettivamente, per fatica e lavoro, alla *conferenza scritturale* in chiesa, ognuno esperto ben l'intende.

II.

Circa i diritti e doveri dei canonici di seconda erezione specialmente in Francia.

Diocesis N. in Gallia. – *Canonicorum praebendalium.* — 4 febbraio 1920, Canonici Ecclesiae Cathedralis N. in Gallia de consensu Episcopi, sequentia exponunt:

Capitulum Ecclesiae Cathedralis N. ex indulto quo die 1ª Septembris anni 1862, S. D. N. « sancire ac confirmare in perpetuum numerum

novem canonicorum in Ecclesia Cathedrali nunc existentium » dignatus est, constat revera novem canonicis numeratis. Hi canonici numerati vocantur in Gallia: *titulaires*.

Porro, decursu temporis, annis scilicet 1903 et 1916, de consensu capituli, iuxta praedictos novem canonicos a RR. DD. N. Episcopis duo canonici constituti sunt qui in choro divina officia cum numeratis persolvunt et proventibus, alter sumptu suo, alter sumptu decessori-institutis, sustentantur. Huiusmodi canonici vocantur in Galia: *prébendés*.

His expositis, quaeritur:

« 1. Utrum hi duo canonici vulgo *prébendés* interesse queant coetibus canonicorum acturis de negotiis Ecclesiae cathedralis et capituli.

« 2. Utrum, si ad primum *affirmative*, hi duo canonici de omnibus negotiis quae ad capitulum et Ecclesiam cathedralem pertinent, ius habeant deliberandi et suffragium emittendi.

« 3. Utrum participare debeant reditus, tenuissimos quidem, quibus fruitur capitulum.

« 4. Utrum his duobus canonicis competat ius habendi scamnum, secundum tempus quo possessionem ceperunt inter novem canonicos numeratos, an seorsum ab his in choro semper sedere debeant ».

Die 14 Februarii 1920. Sacra Congregatio Concilii, in plenariis Em.orum ac Rev.morum Patrum comitiis in Palatio Vaticano habitis, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, quando agitur de negotiis quae tangunt interesse generale Capituli vel Ecclesiae Cathedralis.

Ad II. *Affirmative*, exceptis iis in quibus agitur de negociis canonicorum titularium.

Ad III. *Affirmative*, exceptis iis quae pertinent ad canonicos primae erectionis seu titulares.

Ad IV. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam; seu canonicos praebendatos sedere debere post canonicos titulares.

Facta autem de praemissis SS.mo D.no Nostro Benedicto Divina Providentia PP. XV per infrascriptum Sacrae Congregationis Secretarium relatione, in Audientia insequentis diei 15 eiusdem mensis et anni, Sanctitas Sua resolutiones Emorum Patrum approbare et confirmare dignata est.

L. ✠ S. D. Card. SBARRETTI, *Praefectus*

J. Mori, *Secretarius*.

ANNOTAZIONE

La soluzione di questi dubbi dipendeva da una seria questione pregiudiziale, su la natura di tali « canonicati prebendati ». Trattasi cioè di veri canonici e veri canonicati, oppure, al contrario, di canonici solo onorari, ma in realtà di « inferiores beneficiati qui canonicis auxilium praestant? » (cfr. can. 93 § 2).

Non è mancato che ritenesse questa seconda ipotesi, quantunque sembri esclusa fino a prima vista dal nome di « chanoines » e dalle insegne che sono perfettamente uguali. È sembrato a questo proposito concludente il tenore stesso della bolla vescovile di collazione, in cui scrupolosamente si enumerano i diritti e doveri di tali « prebendati »: « ut Nos opera tua adiuves, Nobis celebrantibus aut alia Pontificalia exercenti adsistas et inservias, hymnis et canticis Dei laudes reverenter, distincteque decantes, caeremoniis ac ritibus in praefata Ecclesia servandis et aliis quibuslibet muniis per canonicos obeundis rite fungaris iuxta regulas quae latae fuerunt, aut, a Nobis, prout magis videb itur, erunt statuendae », mentre manca qualsiasi accenno alla incorporazione *in fratrem* al ceto canonicale, alla voce in capitolo, che è chiaramente ed esplicitamente ind icata nello strumento di collazione di canonicati titolari.

Ora – si argomenta – gli obblighi e i diritti indicati pei prebendati, non ne fanno dei veri canonici: 1° Prestare aiuto al Vescovo, è cosa generalissima, e conviene al dovere di qualsiasi chierico ascritto alla diocesi; 2° anche il servizio nei pontificali può prestarsi da canonici *onorari* cfr. Pallottini, v. Canonicatus § II, n. 24; De Herdt, *Prax. capit.*, p. I, c. XI, §. 2, V, p. 163; S. R. C. in *Patavina*, 16 Mart. 1876, n. 3393; 3° « fungi officio divino et aliis muniis per *canonicos* obeundis » ma con la addizione « in praefata Ecclesia » e più ancora non, « ad normam statutorum capitularium » ma bensì « iuxta regulas a Nobis (Vescovo) statutis aut statuendis » non è davvero proprio di veri canonici, che « fungentur muniis capitularibus *etiam extra chorum* ». Si ascolti il Bouix, (*de Capit.*, p. I, sect. I. cap. IV, §. 2): « Capitulum sibi adiunctos habere potest, in auxilium ad varia obeunda munia, clericos alios sub nomine beneficiatorum vel coadiutorum. . . ; qui licet aliquo sensu ad Capitulum pertineant et unum quid cum eo efficiant, non tamen sunt Capituli, stricte sumpti, membra ».

Invece impressiona la mancanza di ogni accenno alla receptio in fratrem, poichè appunto « Canonicus proprie dictus ille est qui incorporatur uti frater in Capitulum stricte sumptum, et inde gaudet iure suffragii in capitularibus comitiis » (Barbosa, de Canonicis, c. XII, n. 1; cfr. Reiffenst: l. III, tit. V, n. 57; Pallottini, s. v. Canonicus, §. II, nn. 6–8; Bouix, l. c., cap. III, §. 2. D'Annibale, *Summula*, t. III, §. 184 (ed. 5).

Ciò si conferma anche dall'*osservanza*, che in ambiguis dispositionibus, sive legis, sive hominis, optima est interpres »: specialmente quanto più è vicina all'atto da interpretarsi, nel qual caso non vale come « prescrizione » innovativa, ma come dichiarativa, e quindi basta allegarla « ad tantum tem-

pus quo prudenter aestimari possit verus intellectus dispositionis » Fagnan. in c. 12 *Tuae Fraternitatis*, tit. *De cler. non resid* lib. III; nn. 14, 15; Barbosa, *Vota decis.* XLVII, n. 48; LII, 43ss. De Luca, Disc. *in Conc. Trid.*, I, n. 5, etc. Nel caso infatti consta che i prebendati furono solo considerati come addetti al servizio corale, non mai invitati alle congregazioni capitolari se non si trattava di cosa riferentesi a loro stessi; sempre furono tenuti a sedere dopo l'ultimo titolare, anche se eletti e messi in possesso assai prima etc.

Ma la Sacra Congregazione evidentemente ha escluso questa pregiudiziale e ritenuta l'altra, che cioè nel caso si trattasse di veri canonici, benchè di *seconda* erezione (Cfr. risposta ad III).

A ben intendere ciò, occorre premettere qualche notizia storica. Nel celebre concordato del 1801, art. 11 era detto: « I vescovi potranno avere un capitolo nella loro cattedrale... *senza che il Governo si obblighi a dotarlo* »; per altro, difatto, il Governo continuò a pagare gli assegni per *nove* canonici, incluso il parroco e i vicarii generali ch'erano in luogo delle dignità: il Vescovo doveva quindi notificare l'elezione dei singoli canonici al Governo, e riportarne l'assenso. Nel 1886 il Governo, fondandosi su la clausola concordataria, « *senza che si obblighi a dotarli* » soppresse gli assegni, mantenendoli solo *ad vitam* degli attuali investiti e *durante* munere. Per mantenere i Capitoli si dovettero quindi in molte diocesi fondare nuove prebende ed erigersi canonicati oltre il numero dei nove: questi eran detti titolari o anche, poichè titolari si opponeva a onorari, *pensionati*: i nuovi invece *prebendati*. Naturalmente furono tenuti fin da principio in stalli posteriori agli occupati dai *nove*, e furon dovuti escludere dall'elezione dei vicari capitolari, dovendosi il processo verbale dell'elezione trasmettere al Governo. Quanto al resto, la prassi non fu uniforme: in alcuni capitoli, eccetto i due punti suddetti (precedenza dei titolari anche posteriormente istallati, esclusione dal voto nell'elezione dei vicari capitolari) fu indotta perfetta uguaglianza di diritti e doveri: altrove invece furono ritenuti come *inferiori*, ed esclusi dalle adunanze capitolari etc.

Venne poi la separazione, in forza della quale i capitoli non ebbero alcun riconoscimento, e cessò qualsiasi obbligo di notifica al Governo: per definire la posizione dei prebendati, già nel 1908 fu consultata la S. C. del Concilio, se dovesse mantenersi l'esclusione loro dalla elezione dei vicari capitolari. E la S. C. in una Bellovacen., 9 novembre 1908, e in Nanneten., 29 novembre 1913, « attento quod nulla amplius relatio cum Gubernio habeatur », rispose « Negative ».

Ciò considerato, appare che giustamente la S. C. ha ritenuto essere i « prebendati » veri canonici di *seconda erezione*. Invero i fondatori di tali prebende intendevano costituire veri canonicati, che prendessero il luogo di quelli che il Governo col fatto sopprimeva; veri canonicati pei quali potesse mantenersi in vita il Capitolo: e difatti in alcuni luoghi non restano che pochi « *pensionati* » compiendosi il numero di nove coi « prebendati ». Strano sarebbe il dire, ora, che questi prebendati non sono che « onorari » o meno ancora degli « inferiores beneficiati » come cappellani o mansionarii. Le lettere di istituzione parlano certo di veri *canonici* e veri *canonicati:*

e sembra incredibile che in esse non si dia loro il titolo che loro compete; nessuna differenza v'è nell'abito canonicale, mentre gli inferiores beneficiati, ove esistono, l'hanno ben distinto da quella dei canonici, anche prebendati, i quali siedono bensì dopo i *titolari*, ma prima degli *onorari* anche di più antica nomina « immediatement à la suite des chanoines titularies ».

Nè possono prevalere in contrario gli argomenti addotti. Che non basti a esser canonico effettivo l'adempire « munia canonicalia » cioè « opera sua Episcopum adiuvare, Episcopo celebranti inservias officium in choro peragas, etc. » è ben vero: ma è pur certo che questi sono gli uffici che tutti i canonici effettivi adempiono « proprio iure »; quando dunque il Vescovo li commette a un chierico, affinchè li adempia « ut canonicus », non è logico dedurre che tal chierico è e resta semplice « beneficiato ». Quanto poi alla omessa menzione della installazione o « receptio in fratrem » nella bolla di conferimento, può attribuirsi a qualunque causa, magari alla difficoltà che l'estensore della bolla avrà trovato nell'adattare al nuovo caso il formulario in uso pei titolari; in fatto consta che la presa di possesso è fatta e registrata nel modo identico pel Canonico titolare e pel prebendato: « Dopo il canto di Terza, il novello Canonico, ha fatto il suo ingresso (pel titolare si aggiunge: solenne) nel coro della Cattedrale, accompagnato dal Decano del Capitolo e dal Cerimoniere. Giunto dinanzi al trono di Mons. Vescovo, ha fatto la professione di fede che è stata ricevuta da S. E.; esso è stato condotto, col consueto cerimoniale, allo stallo che dovrà occupare sempre immediatamente dopo quelli dei canonici titolari » (pei titolari si omettono solo queste parole, cioè dicesi semplicemente: al suo stallo).

Posto dunque che i « prebendati » sono nel caso veri canonici, son detti tali per unirli ai « pensionati », contro gli onorarii e gli inferiores beneficiati, è ben manifesta la ragionevolezza delle risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio. Dichiareremo solo poche cose:

La risposta al I e II dubbio è conforme al can. 411 §. 3. « In Capitulis vocem habent canonici, exclusis honorariis »: poichè i « prebendati » non sono « onorari » ma veri canonici, non si sostiene la loro esclusione. Questa può essere data solo dalla « natura rei », quando cioè la cosa da deliberarsi riguardi esclusivamente i titolari i quali soli quindi potranno deliberare, anche, se la cosa lo richiede, a porte chiuse. Neppure si sostiene la restrizione ai soli negozi che riguardino i « prebendati », poichè invece i membri di un collegio, qual'è il capitolo, hanno per ciò stesso che son membri, il diritto di intervenire in tutte quelle cose di cui il collegio stesso deve deliberare. Ottima è dunque la formola della S. C. per l'intervento « quando agitur de negotiis quae tangunt interesse generale Capituli vel Ecclesiae Cathedralis «, e pel voto deliberativo: « exceptis iis in quibus agitur de negociis canonicorum titularium ».

Riguardo al III, trattandosi di proventi « capitolari », come le distribuzioni, le fondazioni etc., evidentemente debbono parteciparvi tutti coloro che compongono il capitolo: trattandosi di proventi « beneficiarii », come gli assegni e le prebende separate, per quella parte che non va in distribuzioni, non possono partecipare che i beneficiati rispettivi: quindi i soli titolari ai redditi che loro spettano come pensione etc. A tal proposito si noti

la presunzione che le rendite e proventi già esistenti prima della seconda erezione, spettano solo ai canonici di prima erezione (Pallottini, loc. cit. § IV, nn. 14, 37, 45 etc.).

Quanto al IV punto è già definito dalla prassi, e dagli statuti che prescrivono ovunque dovere i prebendati sedere dopo i titolari, quasi essendo *in attesa* di occupare i posti di questi alla vacanza; e a tali statuti e consuetudini deferisce pienamente il can. 408 « salvis peculariibus statutis vel legitimis consuetudinibus. ». Cfr. del resto, quanto al diritto comune, la stessa norma, presso Pallottini, loc. cit., nn. 11, 187 etc.

QUESTIONI

I.

Circa obblighi del canonico giubilato.

Nella nostra cattedrale vi sono due canonici di seconda erezione, che godono di tutti i diritti e privilegi dei canonici di prima; eccetto che nel coro occupano sempre gli stalli successivi a quelli dei canonici di prima erezione, anche se nominati dopo; e, esercitando la opzione, sono obbligati a soddisfare la Messa *pro benefactoribus* e altri oneri senza stipendio, anche se l'elemosina la dà sempre il Camerlengo al Capitolo. Ora è avvenuto che uno di tali canonici, dopo l'opzione ha conseguito la giubilazione. Si controverte se sia anche dopo giubilato a sostenere quegli oneri, i quali non derivano certo dall'indole del beneficio, ma dalla opzione liberamente fatta.

Ricordiamo i principii: Il canonico giubilato (cfr. c. 422) viene esentato dall'obbligo di residenza e dal servizio corale, in guisa da percepire anche assente le distribuzioni quotidiane, anzi, ordinariamente, anche le *inter praesentes*. Benedetto XIV (*de syn. dioeces.* l. XIII, c. 9, n. 15) spiega così la cosa: « Is, qui iubilationem obtinuit, non solum amplius non tenetur choro inte« resse, sed neque residere in civitate aut loco, ubi sita est ecclesia cathedralis « sive collegialis, in quo canonicatum, aut praebendam, aliudve beneficium cho« rale obtinet, sed in illius potestate est, domicilium alibi figere. Qua in re « melior est iubilati conditio, quam illius, cui datus est coadiutor... Hoc tamen « iubilationum privilegia tantisper imminuit, quod, licet beneficiarius huius« modi neque choro interesse neque in loco residere teneatur, potest nihilo« minus ad ecclesiae servitium rursus ab Episcopo evocari, si, propter illius « absentiam, divini cultus ratio detrimentum aliquod subire dignoscatur ». Pertanto ne segue che non è più tenuto alla Messa conventuale, nè per sè nè *per alium*, come spesso ha risoluto la S. C. C. *Nepesina*, 11 april. 1818; *Calaritana*, 7 sept. 1831, 21 iun. 1835; *Lucana*, 30 ian. 1858; *Gallipolitana*, 29 ian. 1898. E lo stesso deve dirsi delle Messe la cui celebrazione spetta o fa onere

al Capitolo. S. C. C. *Balneoregien.* 19 aug. 1713; *Spoletana,* 18 aug.-24 nov. 1770; *Lucan,* 13 ian. 1858, presso Lucidi, Visit. N. Limenen III, doc. XXV, n. 24.

Peraltro il giubilato deve soddisfare agli oneri che sono annessi alla prebende o al beneficio oltre il servizio corale: p. es., deve celebrare, confessare, predicare tutte quelle volte che ciò è prescritto nelle tavole di fondazione del beneficio; e se canonico teologo, p. es., fare per sè o *per alium* le prescritte lezioni scritturali. Così la S. C. C. in una *Constantien.,* del 4 marzo 1737; *Montis Falisci,* 10 sept. 1835. Cfr. anche Ojetti, *Synopsis,* s. u. Iubilatio, n. 254; Cappello, *De visit.,* I, p. 560; Wernz-Widal, *Ius can.,* II, 696.

Ma nel nostro caso gli oneri di cui si tratta non sono annessi alla prebenda, e derivano unicamente « ex libera uniuscuiusque optione ». o, se si vuole, dagli statuti capitolari, che però non parlano del caso della giubilazione di questi canonici di seconda erezione. Sono detti oneri una semplice conseguenza della fatta opzione. Ma tale conseguenza cessa certamente col fatto della giubilazione per la quale cessa ogni obbligo al servizio corale com'è ordinato dagli statuti.

Nè deve o può presumersi che la volontà dei canonici in parola sia stata di obbligarsi anche pel tempo della giubilazione; bensì soltanto pel tempo in cui vige l'obbligo del servizio corale. Infatti col cessare di questo cessa manifestamente il fine stesso per cui fu fatta la opzione; molto più dunque cesseranno le condizioni poste a chi opta.

Nè vale opporre la contraria consuetudine, che nel caso non è pacifica, come appare; e ad ogni modo non potrebbesi certo sostenere più di quella che obbligasse i giubilati a portare il servizio di altare: mentre la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica escluse espressamente anche questa (16 ottobre 1919 ad VI).

II.

Circa la restituzione della tassa del trenta per cento.

Nel Capitolo di M. nel mezzogiorno d'Italia ancora si questiona circa la restituzione della quota del 30 % prelevata dai Capitoli a norma della legge del 15 agosto 1867 e restituita in parte, con altra legge del 19 giugno 1873 ai canonicati che non eccedessero la somma di lire 1600. Secondo alcuni la somma restituita dovrebbe andare alla massa e ripartirsi come gli altri proventi, anche fra chi non ebbe nulla restituito. Secondo altri « chi ha avuto ha avuto », cioè ognuno può legittimamente ritenere quel che il Governo a lui solo ha restituito.

1° Cominciamo dal rimuovere idee false ed oscure:

A) Anche nel clero, da taluni si ritengono come obbligatorie e creatrici di diritti le leggi eversive, e si dà loro anche la forza di prescrivere. È risaputo che sono leggi ingiuste, inique, condannate dalla Autorità ecclesiastica; e senza valore civile e molto meno creatrici di diritti o di prescrizione. Si replica che come un tempo le Chiese meridionali eran regolate dalle leggi borboniche, oggi sono regolate dalle leggi italiane, senza riflettere che le prime

erano d'accordo coll'Autorità ecclesiastica (e valevano nella Chiesa solo per questo accordo) e le seconde sono in contraddizione e perciò di nessun valore.

B) Il Piano e gli Statuti della Chiesa di M. specie per la *ripartizione delle rendite*, essendo stati approvati dall'Autorità superiore mista (ecclesiastica e civile) non si possono mutare *ad libitum*, neppure coll'approvazione del Vescovo, senza l'intervento della S. Sede; laonde rimangono fermi gli articoli 13 e 14 degli Statuti conformi al Piano: cioè Piano 1826 e Statuti 1829, che prendono il nome dal Vescovo *pro tempore* del tempo che furono approvati dal Sovrano, dalla Commissione de' Vescovi e dall'Alta Commissione per l'esecuzione del Concordato, presieduta dal Nunzio. Combinati insieme gli articoli 13 e 14 ci insegnano che il Capitolo è a massa comune; questa si divide in ottavi 625, e se ne dànno 25 all'Arcidiacono, 18 a ciascuna delle altre dignità, 15 al Canonico Teologo, 12 a ciascun Canonico, 9 a ciascun Cantore, 8 a ciascun Partecipante; e si tiene sempre questa proporzione quante volte si deve dividere qualche cosa di massa comune. Difatti quando nel 1879 il Demanio iscrisse a favore del Capitolo una rendita suppletiva di lire 2608,13, questa appartenendo alla massa fu divisa secondo gli articoli 13 e 14 ed all'Arcidiacono spettarono lire 90,80, all'Arciprete lire 74,29, così alle altre Dignità ed al Penitenziere; al Teologo lire 61,92; a ciascun Canonico lire 49,53, a ciascun Cantore lire 37,15; a ciascun Partecipante lire 33,02.

C) Pare che non si abbia una idea chiara del 30 % e della sua restituzione. La legge 15 agosto 1867 coll'art. 18 stabilì sul patrimonio degli enti ecclesiastici conservati (meno le parrocchie) una tassa *straordinaria* od un *prelevamento* del 30 % *una vice tantum;* colpisce tutto il patrimonio ed al lordo, quindi prebende, distribuzioni, fondi per Messe ed altre spese di culto. Si gridò che in parecchi Capitoli per questo *prelevamento* le singole porzioni erano ridotte a minime proporzioni; queste grida ebbero un buon effetto, giacchè il Governo coll'art. 25 della Legge 19 giugno 1873 stabilì che le porzioni de' Canonici inferiori a lire 1600, avrebbero avuto la restituzione del 30 % sulle prime 800 lire, cioè lire 240, e le porzioni de' Beneficiati inferiori a lire 800 avrebbero avuto la restituzione del 30 % sulle prime 500 lire, cioè lire 150. È una piccola riparazione e molto limitata. Naturalmente per liquidare la restituzione a farsi bisognava esaminare le porzioni de' singoli; così fu fatto anche pel Capitolo di M.; si trovò che l'Arcidiacono e l'Arciprete, poichè avevano in tutto poco più di lire 1600 l'anno non potevano pretendere restituzione; il Teologo poichè aveva una prebenda non potè pretendere la restituzione di lire 240, ma di lire 138,56. Tutti gli altri si trovavano nelle condizioni prescritte, e per essi il Capitolo potè pretendere la restituzione.

D) A chi fu fatta la restituzione? Ai singoli od all'Ente Capitolo? I singoli furono chiamati all'esame per vedere l'entità delle loro porzioni, ma, salvo casi speciali, la restituzione venne intestata all'Ente-Capitolo; ed anche fosse stata intestata ai singoli, la legge civile, non approvata dalla Autorità ecclesiastica, non crea nè diritti nè doveri nel nostro *foro*.

E) Le somme restituite a chi si debbono attribuire? *Res clamat ad dominum;* se il 30 % fu preso su tutti i cespiti del patrimonio ecclesiastico, la parte restituita deve essere divisa *pro rata* alle prebende, alle distribuzioni,

al fondo per Messe e culto ed altre spese. Questo criterio, dettato dalla legge di natura, è stato tenuto dalla S. Congr. del Concilio nelle sue decisioni (1); ma nei Capitoli di massa comune, dove le prebende sono esigue ed i fondi per le spese anche piccoli, la rendita restituita va posta nella massa per usarla secondo gli Statuti. Il 30 % colpì il patrimonio nel suo complesso, se qualche parte si restituisca, questa va al patrimonio comune. È vero che nel fissare il 30 % il Demanio calcolò *tutti i cespiti* del Capitolo e quindi il 30 % restituito dovrebbe, *stricto iure*, essere ripartito in modo che l'avessero anche le prebende e gli altri fondi pel culto ed altre spese; ma poichè le prebende sono tenui ed i fondi depauperati, si è provveduto o dalla massa o con riduzioni dalla S. Sede, e ciò che si ricupera dal Governo suol darsi alla massa, la quale, del resto, dovendo fare l'uso e la divisione secondo gli Statuti, provvede ai diritti di tutti.

2° Come si è comportato il Capitolo di M.? Liquidata la restituzione ed avutala, avrebbe dovuto metterla nella massa comune giusta gli articoli 13 e 14 degli Statuti 1829; ma nel 1882 si fece sollecitare da una *Norma* messa in giro non si sa da chi e adottò il principio di ripartire il 30 % solamente a coloro cui era stato attribuito nella lista del Demanio; così l'Arcidiacono e l'Arciprete che non erano entrati nella lista furono esclusi dalla partecipazione del 30 % restituito; il Teologo che era entrato in parte, entrava anche nella partecipazione della restituzione in una parte limitata; i Cantori ed i Partecipanti ammessi nella lista con un criterio legale inferiore a quello de' Canonici, cioè come Beneficiati minori, entravano nella partecipazione del ricuperato limitatamente. Ed eccoci ad una mostruosità: il 30 % avulso, strappato dal patrimonio comune, ora che torna a questo patrimonio, non si ripartisce come il resto del patrimonio, ma con una *Norma* di recente creazione che si vanta di rispondere alle leggi vigenti, nemiche della Chiesa!

3° Finalmente questa mostruosità fu portata a conoscenza della S. Congr. nel 1911 dall'Arcidiacono e dall'Arciprete, parti lese; e si ebbe il Rescritto 30 Agosto 1911: « Quaestionibus ab Archidiacono et Archipresbytero circa « divisionem inter Canonicos taxae 30 % a Gubernio restitutae propositis « Emi Patres respondendum censuerunt: Eamdem taxam in massam capitu- « larem esse refundendam ut *pro rata* inter capitulares distribuatur iuxta « Capituli *Statuta* uti in *Cuneen.* – *Adiudicationis redituum* diei 30 Maii « 1891 ».

Non si poteva dare una decisione più sapiente! Alla massa fu tolta una parte, il 30 %; ora che, almeno in parte si restituisce perchè non dovrebbe andare alla massa? Se non fosse stata strappata, sarebbesi seguitata a dividersi come il resto della massa; giacchè dopo lo strappo torna, *Deo adiuvante*, perchè non dovrebbe andar divisa come il grosso della massa rimasta al Capitolo? Che autorità può aver fatto abolire gli articoli 13 e 14 degli Statuti e mettere su la *Norma?* Nel Capitolo di Teano il 30 % non fu restituito che a soli otto Canonici, escludendo quattro che avevano ciascuno, più di lire

(1) Decisioni classiche: *Parmen - Distributionum* - 26 Iunii 1886; *Theanen. - Adiudicationis redituum* - 3 Iunii 1889; *Cuneen.* 30 Maii 1891; *Melphicten.* 30 Augusti 1911 (di cui al numero seguente).

1600; fu interrogata la nostra S. Congr. (*Theanen.* 3 Iunii 1889, *adiudicationis redituum*) « An restitutio illius sortis quam Gubernium iampridem detorserat « ad tributum 30 % cedere debeat in favorem omnium capitularium, an potius « tantummodo uti in casu – affirmative ad primam partem, negative ad secu- « dum ». – N. B. Gli otto erano i soli cui il Demanio aveva attribuito la retribuzione escludendo gli altri che avevano rendita superiore a lire 1600.

4° Pareva che tutto fosse finito, quando, morto il Vescovo, una frazione del Capitolo cerca di sbarazzarsi di questa decisione e mette innanzi le sue ragioni che raccogliamo da varie fonti, specie da un opuscolo a stampa testè distribuito.

A) Il Concilio vuole la divisione si faccia secondo gli Statuti; ma i nostri Statuti non sono più quelli vescovili del 1829, bene la *Norma* creata nel 1882; dunque.... Argomento specioso! Un metodo di divisione venuto fuori non si sa donde, eccolo elevato all'onore di Statuto senza che alcuno se ne fosse avveduto! Uno Statuto venuto fuori alla chetichella, colla tacita approvazione o silenzio del Vescovo che assisteva alla seduta non personalmente, ma a mezzo di un suo delegato, accettato all'unanimità dagl'intervenuti, ma appena qualche mezza dozzina. Intervennero all'adunanza solamente canonici e questi pochi; non intervennero i beneficiati e pure trattavasi d'interessi economici che spettano al Capitolo plenario, che a M., si chiama Capitolo di Massa. Già l'abbiamo detto, nel n. 1° *B*), che occorre altro per distruggere uno Statuto fondamentale, specie in materia d'interessi e di diritti acquisiti. E poi come poteva la S. Congr. intendere per Statuto la *Norma* suddetta se gli oratori, Arcidiacono ed Arciprete, denunziavano questa *Norma* come ingiusta, fonte di danni, contraria al Piano e Statuto, di cui invocavano l'osservanza?

B) La *Norma* ormai è legittima pe prescrizione? ! – Le leggi eversive, perchè ingiuste, condannate dall'Autorità ecclesiastica e dalle sue continuate proteste non creano diritti nè danno luogo a prescrizione (N. 1° *A*). Un errore commesso, con buona o mala fede, nel 1882, *non convalescit tractu temporis*. Da quando cominciamo a contare per la prescrizione? Dal 1882? Ed ecco che il Rescritto del 1911 l'avrebbe interrotta. Dal 1876 o 1877, quando fu restituito il 30 %? Ma se nel 1882 la *Norma* si acclamò come nuova, è segno che prima di quel tempo le divisioni (e quindi anche quella del 30 % ricuperato) si facevano come nel passato, come nel 1879, con questo metodo si fece la divisione delle lire 2608,13 rendita suppletiva avuta dal Demanio (N. 1° *B*). E poi la *Norma* suddetta ebbe sempre opposizione, e manca il pacifico possesso.

C) Il Rescritto sarebbe orrettizio e surrettizio e dato *non audito Capitulo? !* Si tratta non del Vescovo che avrebbe dovuto *audire Capitulatum*, ma della Suprema autorità che non ha questo dovere; l'esposizione delle circostanze era chiara e confermata dal Vescovo; dal Vescovo erano raccomandate le *preces;* non fu bugia il dire i danni che venivano da una divisione fatta secondo la nuova Norma; come non fu errore il dire che il Capitolo era amministrato a massa comune, sebbene con divisioni disuguali, secondo il Piano (N. 1° *B*).

D) La quistione di Cuneo addotta come parallela nel Rescritto 30 Agosto 1911 non rispecchia quella del Capitolo di M., Sia pure, che perciò? Non si richiede il parallelismo perfetto, ma il principio giuridico, e questo è a tutta condanna del metodo o Norma suddetta.

Oggi è troppo chiara la risposta in una *Theanen!* Chiarissimo il principio di diritto naturale che cioè una cosa ritornata o riacquistata la si deve mettere nella stessa condizione in cui si trovava prima della perdita; avuta o strappata dalla massa a questa dovrà riunirsi se tornerà.

F) Se si torna alla divisione della massa per ottavi ci guadagnano l'Arcidiacono e l'Arciprete? – È un vero diritto avuto dagli Statuti 1829, che la *Norma* non può togliere. E poi anche costoro pagavano il 30 % sulle loro prebende e perchè, ricuperatolo, non dovrebbero goderne? ebbero un maggiore numero di ottavi, ma li ebbero diminuiti del 30 %; ora che questo è tornato vada alla massa e gli ottavi saranno quasi come prima, cioè più pingui.

Ci sembra che la conclusione sia chiara, e che possa ormai ritenersi chiusa del tutto tale *questione*.

✠ P. A. J.

QUESITI MINORI

36. — I canonici di questa collegiata che ha il diritto di nomina ai canonicati vacanti, prima di sottoporsi al prescritto del can. 403 (« Ad Episcopum pertinet, audito Capitulo, conferre omnia et singula beneficere ») vuole che si esamini questa difficoltà. È cosa nota che la consuetudine immemoriale *facit praesumere quemlibet meliorem titulum de mundo*, e pertanto anche il titolo di fondazione, che nel detto can. 403 viene eccettuato : « firma contraria *fundationis lege* ». Ora nel nostro caso questo titolo presunto di fondazione già avevasi prima del Codice, poichè il nostro Capitolo risale almeno al secolo XV: se quindi è vero che il can. 403 ha la clausola « reprobata *quavis* consuetudine », per non essere in contraddizione col « firma fundationis lege », deve certo eccettuare quella consuetudine che fa presumere il titolo di fondazione. Che ne dice il *Monitore?*

R. Non neghiamo che il cavillo sia ingegnoso; ma resta sempre un cavillo. Per bene intendere che valore hanno nel Codice le consuetudini immemoriali, bisogna compulsarlo dove ne parla esplicitamente; e ciò avviene nel can. 5 ove dice: « vigentes consuetudines, si aliquo canone expresse reprobentur, tamquam iuris corruptelae corrigantur, *licet sint immemorabiles*, neve sinantur in posterum reviviscere ». Ora ammesso quel che si dice nel quesito, che la consuetudine immemoriale fa presumere il titolo di *fondazione*, dato che il Codice non tocca mai questo titolo, ne verrebbe che la consuetudine immemoriale non viene mai toccata: invece, quando *aliquo canone reprobatur* deve correggersi come *iuris corruptela*. E questo è proprio il caso del can. 403, ove certo la parola « reprobata *quavis* consuetudine » mira direttamente alla immemo-

riale. L'assunto poi dell'argomento, che tale consuetudine faccia presumere il titolo di *fondazione* non trova riscontro nè appoggio nella dottrina: sempre cioè si è inteso che la consuetudine immemoriale fa presumere il *privilegio Apostolico*, che, è, nell'iperbole « meliorem titulum de mundo ». (Cfr. Bened. XIV, *Declarasti Nobis*, 16 mart. 1746; *Inter multa*, 4 apr. 1747; Schmalzgr., in lib. I, tit. 4, nn. 31-32; Wernz, *Ius decret.*, I, n. 191, IV). Ora anche il privilegio apostolico nel can. 403 viene esplicitamente revocato. Infine può osservarsi che nel can. 403, si dice: « firma *lege* fundationis »; vale a dire, per invocar l'eccezione, bisogna chiaramente esibire le tavole di fondazione, nelle quali si parli espressamente del diritto di nomina da parte dei Canonici, come condizione *sine qua non* della fondazione del canonicato. La consuetudine anche immemoriale, di nomina, non ha certo questo valore.

37. — La nostra Associazione del clero urbano, secondo le Costituzioni approvate dal Vescovo fin dal 1829 « si compone dei sacerdoti secolari della Città non forniti di prebenda canonicale ». Nel 1920 si vollero aggiungere le parole « . . . o parrocchiale ». Sebbene il Vescovo del tempo abbia approvato anche la nuova redazione, pure sembra dubbio o possa sostenersi, poichè a norma dei can. 1517 e 1551 non sembra in facoltà del Vescovo e molto meno di inferiori, cambiare o ridurre o destinare a uso diverso i beni o redditi di opere pie.

R. Abbiamo già anche recentemente fatto osservare essere *ius nativum* di ogni associazione fare gli statuti pei quali si governi in ordine al fine che si propone. E appunto perciò nel 1829 furono fatti gli Statuti sui quali il proponente non ha che dire. Ma non si vede perchè nel 1902 debba contestarsi alla associazione simile diritto. Se nel frattempo i soci sperimentarono non essere utile al fine della società la partecipazione del clero parrocchiale, estendendo ad esso l'esclusione del clero canonicale, ch'era nei primitivi statuti, perchè mai non dovrebbe sostenersi la decisione dei soci e la ratifica da parte del Vescovo? *Omnis res per quascumque causas colligitur per easdem dissolvitur*: e anche nel 1829 non v'era stato altro che una decisione dei soci e una ratifica da parte dell'Ordinario. Sarebbe da dirsi altrimenti se nel 1829 fosse intervenuta la sanzione apostolica, poichè allora anche nel 1902 sarebbe stata necessaria, in forza di detto principio.

Quanto al can. 1517, che nega potere alcuno all'infuori del Sommo Pontefice, commutare o ridurre le *ultime* volontà dei fedeli, e al can. 1551, ove si riserva alla suprema autorità ecclesiastica la riduzione degli *oneri gravanti fondazioni pie*, non vediamo com'entrino nella presente questione. Qui non c'è infatti riduzione nè di *estreme volontà altrui* nè di oneri imposti da *altri*: è lo *stesso* corpo sociale sorto per volontà di privati, al quale pertanto rimane riservato il potere e il governo della società, che agisce nel 1829 e nel 1902: e la medesima autorità episcopale ha ratificato il suo operato. Finchè almeno non si provi che i contribuenti hanno versato le loro quote proprio a patto che *i parroci ne partecipassero*, non si può parlare di mutamento di volontà: e nel caso deve presumersi che abbiano versato quote od oblazioni a favore della Società, onde questa potesse conseguire il suo fine di soccorrere il clero sprovvisto. Ora proprio in tal senso, hanno agito i membri della società e il Vescovo,

ritenendo che i parroci, dopo costituita e aumentata la congrua, non possano maggiormente ritenersi *clero sprovvisto,* che non lo siano i canonici. Sicchè con la loro esclusione meglio si potranno soccorrere i membri dell'associazione, secondo il fine di questa. Non vi è dunque neppure a parlare di *cambiamento di destinazione.*

38. — Può detta esclusione estendersi ai vicari parrocchiali?

R. Se trattasi di vicari curati a norma del can. 471 § 3, presentati dal Capitolo e costituiti dal Vescovo, in guisa che « ex parte praesentantis sunt perpetui », riteniamo che si, in forza del can. 471 § 4, che li equipara del tutto ai veri parroci. Nè giova osservare che la loro condizione economica dopo il 1902 era la stessa che nel 1829, anzi forse peggiore, poichè « finis legis non cadit sub lege ». Quanto agli altri vicari parrocchiali, non equiparati, a norma del can. 471 § 4, ai parroci, l'esclusione non sembra sostenersi.

39. — Nelle elezioni di giuspatronato popolare, di cui al can. 1451, si incontra sovente la difficoltà di determinare quali siano i veri elettori: alcuni vorrebbero limitata tale qualifica ai soli originari del luogo, come dipendenti delle antiche famiglie che costituirono la dote del beneficio; altri invece considerano tali tutti coloro che già vi hanno domicilio, anche se immigrati in tempi recenti, specialmente, nel nostro caso, da circa 70 anni fa, in occasione di vasti lavori ferroviari in questa zona.

R. Riteniamo che la norma debba desumersi dal passato, cioè da quanto fu fatto nelle elezioni precedenti. Invero è ben noto che il giuspatronato si acquista anche per prescrizione e a provarlo, quando trattasi di Chiesa non libera, ma già patronata, basta anche una sola presentazione.

« Demum iuspatronatus » scrive il Card. D'Annibale, *Summ. Theol. Moralis,* I, III, 1. I, Tract. II, *De Beneficiis Ecclesiasticis* Cap. I, art. III *De iurepatronatus* n. 27 « amitti vel acquiri (et proinde de uno in alium abire) « potest usucapionibus et praescriptionibus, excepto familiari seu gentilitio. « Sane praescriptio acquisitiva nititur quasi possessione iuris praesentandi vel « conferendi *et a praesentatione facta* (dummodo institutio sequuta fuerit) *vel* « *a collatione initium capit.* Et quia patronatus est ius temporale usucapitur « eo tempore eoque modo quo cetera iura temporalia usucapiuntur, idest ad- « versus patronum ecclesiasticum 40 annis, adversus laicum 10 inter praesentes, « 20 inter absentes cum titulo colorato: et sine hoc verius 30; sin *ab ecclesia* « *libera* opus est immemorabili et multiplicatis praesentationibus idest » come spiega nella nota 38 « *duabus* quia pluralis locutio duorum numero est con- « tenta... Quin una sufficit si praesentatus vixerit toto tempore a legibus requi- « sito nempe 40 vel 30 annis ». Ora nel caso si tratta di acquisto, o meglio di *estensione* del diritto di patronato dagli originari a tutti i parrocchiani e si deve aver presente che le ultime elezioni avvennero nel 1787-1828-1852-1882. Non ci pare quindi che vi possa essere alcun dubbio, a prescindere anche dall'esame di documenti più antichi e, come essendosi già così praticato nelle surricordate ultime elezioni, possa ammettersi nella formazione della lista degli elettori il criterio di includervi tutti i Capi di famiglia benchè non orinari e non discendenti dalle antiche famiglie della parrocchia che in antico ne furono le fondatrici e la dotarono. E qui ricorderemo come appunto quando si tratta di diritto patronato spettante agli abitanti di una parrocchia la presentazione

o nomina del parroco deve farsi collegialmente dai *Padri o Capi di famiglia* come decise la S. Congregazione del Concilio in una *Firmana* 19 giugno e 21 agosto 1790.

Del resto anche ammettendosi, nel dubbio, chi non ha diritto non ne seguirebbe la nullità dell'elezione. « Quod si quis interveniat in electione ca- « nonica (insegna a proposito il Wernz, *Ius Decretalium*, Tomo II, Pars II, « Tit. XVII, § 1, n. 360), qui voce activa careat, eius suffragium simpliciter « non est numerandum; at ipsa electio non est invalida nisi in casibus a iure « expressis ». E parimenti il Reiffenstuel discutendo della stessa questione scrive: (*Ius Canonicum Universum*, l. I, Tit. VI, *De electione et electi potestate*, § VII, n. 168): « Quod si quaeras an quando vg. unus fuit excommuni- « catus et eligit cum aliis, vitietur tota electio, respondeo *negative*, dummodo « ceteri scienter non communicaverint eidem consentiendo. Glossa *Nos in ho-* « *minem* 3 quaest. 1. Nam actus collegialiter gestus ab habilibus et inhabi- « libus sustinetur *propter habiles* arg. cap. ultim. *de Procurat.* et tradit Abbas « ibid. num. 3 ». E si può aggiungere un'altra ragione, che il patronato cioè « est aliquid individuuum, licet quoad exercitium idest quoad suffragia prae- « sentantium divisionem recipiat... Proinde ubi plures sunt patroni, singulis « in solidum competit » come nota il D'Annibale *Summ. Theol. Mor.* l. c. n. 24, nota 8; per la qual cosa sottraendo i voti dei votanti illegittimi il nominato non subisce danno salvo che in concorso con altri non abbia più la maggioranza.

Invece è più grave il pericolo di nullità qualora si escluda chi ne ha diritto, secondo l'antico effato (c. *Venerabilem* 24, e c. *Bonae memoriae*, de elect. 36 in VI) « electioni plus obest contemptus unius quam contradictio multorum », in quanto che reclamando può far dichiarar nulla l'elezione avvenuta (can. 162, § 2).

ISTRUZIONI PRATICHE

ALIENAZIONI

I. — Legge Canonica.

1. Per alienare le cose ecclesiastiche, siano immobili, siano mobili, non fungibili si richiede:

a) la *stima* della cosa fatta da periti onesti e riconosciuti;

b) una *giusta causa*, ossia una urgente necessità, o l'evidente vantaggio della Chiesa, o un motivo di pietà;

c) il *permesso* del Superiore legittimo, senza di che l'alienazione è invalida;

d) quelle altre *opportune formalità* che a seconda delle circostanze il Superiore competente credesse di dover prescrivere (c. 1530).

2. Non si può vendere la cosa per un prezzo inferiore alla stima e si deve cedere al maggior offerente; perciò l'alienazione dev'essere fatta per *asta pubblica*, o almeno in modo notorio, così che essa possa essere ceduta a chi, tutto considerato, offre di più.

3. Il denaro ricavato dalla vendita deve essere impiegato nel modo più utile e più sicuro per la Chiesa (c. 1531).

II. — Superiore competente.

1. Si richiede il *permesso della Santa Sede*:

a) per alienare *cose preziose* per arte od antichità;

b) per alienare cose che *sorpassino il valore di 30 mila lire;*

c) per alienare *reliquie insigni* oppure immagini e reliquie di *grande venerazione.*

2. Si richiede il *permesso dell'Ordinario*:

a) se la cosa *non vale più di mille lire;*

b) se poi il valore è contenuto tra *le mille e le trenta mila lire*, l'Ordinario prima di dare il permesso ha bisogno del *consenso* sia dal Capitolo della Cattedrale sia dal Consiglio di amministrazione. Se quello o questo ricusano il loro consenso, l'Ordinario non può nulla. Perciò perdono il loro tempo quei parroci che si sfiatano per far comprendere al Vescovo le ragioni plausibili della loro domanda. Queste vogliono essere spiegate bene per iscritto, perchè vengano esaminate da chi di ragione, come sopra;

c) se trattasi *de re divisibili* e sono già state fatte altre alienazioni, queste debbono essere notificate sotto pena di nullità.

3. Occorre una *speciale licenza* dell'Ordinario per *vendere* gli immobili della chiesa *agli amministratori* e *loro congiunti in primo e secondo grado* di consanguineità o di affinità.

III. — Legge civile.

1. Per alienare beni immobili e mobili e per acquistare stabili, gli enti morali debbono avere una speciale autorizzazione (art. 1060).

2. Gli *amministratori* non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica dei beni da loro amministrati, salvo che siano autorizzati a concorrere (art. 1457).

3. Gli *oggetti d'arte e d'antichità* appartenenti ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura *sono inalienabili* (Legge 12 giugno 1902, art. 2).

4. *Il Ministero della P. I.* potrà autorizzarne la vendita e la permuta, purchè tale alienazione abbia luogo dall'uno all'altro ente ecclesiastico, o a favore dello Stato (art. 3).

5. Le alienazioni fatte in onta al divieto sono *nulle di pieno diritto.* E gli amministratori che abbiano contravvenuto sono puniti con multa da L. 50 a 10 mila (art. 25).

IV. — Procedura.

1. Il parroco che vuole procedere ad un contratto qualsiasi — di alienazione, di permuta, ecc. — riflettente beni che sono di proprietà della Chiesa, deve prima di tutto ottenere il permesso dell'Autorità competente.

2. A tale scopo deve redigere una istanza ben motivata e particolareggiata alla Santa Sede se il contratto supera le 30.000 lire, all'Ordinario, se non è superiore a tale somma.

3. Alla istanza che si manderà all'Ordinario dovrà unirsi, oltre l'originale, una copia in carta libera dei seguenti documenti:

a) la *perizia giurata* degli stabili da alienarsi se si tratta di vendite e quella degli stabili da permutarsi se si tratta di permute. Nel caso di permuta dovrà obbligare la comparte a provare la prima proprietà e libertà da servitù, ipoteche e trascrizioni degli stabili che riceve in permuta;

b) la *perizia delle piante* se trattasi di atterramenti e vendite di piante di alto fusto: e nel caso in cui il valore delle stesse, anzichè in rendita, ad aumento di patrimonio debba esser convertito in opere di restauro alla chiesa od edifici, dovrà allegarsi *la perizia delle opere* da eseguirsi e dovrà indicarsi se intendesi darvi esecuzione in via economica o per appalto;

c) il *titolo originario* del debito o del credito, se trattasi di affrancazioni volontarie di censi e canoni, o esazioni di capitali e le note ipotecarie, se la domanda include assenso alla cancellazione della ipoteca;

d) infine tutti quei documenti che possono illuminare l'Autorità tutoria sulle determinazioni da prendersi.

4. Il Vescovo trasmetterà i documenti originarii al Consiglio di Amministrazione e la copia dei medesimi al Capitolo della Cattedrale, perchè studiata la pratica emettano il loro giudizio. Se l'una o l'altra assemblea darà il voto negativo il Vescovo non può far nulla (c. 1532). Se il voto di entrambi i Consigli sarà favorevole, *il Vescovo se lo crederà opportuno*, darà per iscritto il suo permesso, trasmettendolo all'interessato in una coi documenti originarii.

Il parroco allora, a fine di ottenere il permesso dell'Autorità civile, trasmetterà questi documenti stessi in una col permesso ottenuto dall'Autorità ecclesiastica, per mezzo del R. Subeconomo, all'Economato Generale, al quale rivolgerà pure la sua istanza motivata in carta da bollo.

LOCAZIONI

Poichè siamo in argomento crediamo di dover aggiungere la legislazione che riguarda le locazioni.

I. — Legge canonica.

1. Il contratto di locazione di un fondo ecclesiastico deve essere fatto come per alienazioni (c. 1531) per *asta pubblica* o in altro modo notorio.

2. Nella locazione dei beni ecclesiastici si devono osservare le seguenti norme:

a) *non accettare fitti anticipati* oltre un semestre senza licenza dell'Ordinario e con le cautele di cui al c. 1479;

b) domandare *il beneplacito della S. Sede* se la locazione ha un valore di oltre 30 mila lire e una durata di oltre nove anni (c. 1541).

c) domandare la *licenza dell'Ordinario* data col consenso del Capitolo della Cattedrale e del Consiglio d'amministrazione se la locazione, avendo un valore di oltre 30 mila lire, ha una durata non superiore ai nove anni; e quando la locazione è fatta per oltre i nove anni, ma il suo valore è compreso tra le mille e le 30 mila lire.

d) *domandare la licenza dell'Ordinario* data col consenso del Consiglio di amministrazione se la locazione non supera i nove anni e le 30 mila lire, e se, sorpassando i nove anni, il suo valore resta sotto le mille lire;

e) negli altri casi di minore importanza ossia se la locazione non eccede il novennio basta che l'Ordinario sia avvertito della fatta locazione (1541);

f) anche nel caso di locazione agli amministratori e loro stretti congiunti si deve *applicare la restrizione* del c. 1540 che vale per le alienazioni di cui sopra.

II. — Legge civile.

1. L'investito non può stipulare contratti di locazione per un tempo *eccedente i nove anni* senza essere debitamente autorizzato (art. 1572).

2. Ogni titolare di beneficio dovrà *denunziare all'Economato Generale nel termine di giorni quindici dalla stipulazione* qualunque contratto di locazione di immobili spettanti al beneficio, facendone conoscere esattamente la durata, il corrispettivo e tutte le altre condizioni, e comunicando copia del contratto in carta libera, ove esso risulti da scrittura.

3. L'economato *entro un mese dalla denunzia*, dichiarerà se riconosce, o no, regolare il contratto.

4. Se manchi la denunzia, o il contratto non sia trovato regolare, questo non produrrà obbligazione per l'economato nè per i successivi titolari del beneficio (reg. 23 maggio 1918, art. 18).

5. Le *anticipazioni di fitto* non avranno effetto nei rapporti dell'economato e del nuovo investito, salvo al conduttore le ragioni del rimborso verso il locatore (art. 20).

6. Quando trattisi di affitto per un canone annuo superiore alle lire 500, o di durata eccedente il triennio, può essere imposto al conduttore (tenuto conto delle consuetudini locali) una garanzia delle obbligazioni da esso assunte (art. 21).

RECENSIONI

P. Felice M. Cappello S. J. *De Sacramentis Tractatus Canonico Moralis.* Vol. I, p. 750. Edizione 2ª corretta e aumentata. Roma–Torino – Marietti, 1928. L. 24.

Il trattato del P. Cappello esce nella seconda edizione sotto gli auspici della Università Pontif. Gregoriana, in cui è professore, e perciò si raccomanda senz'altro come opera seria, che può servire di guida ai Sacerdoti, poichè è noto che niuno può scrivere più assennatamente sopra un determinato argomento di colui che l'ha avuto famigliare nell'insegnamento scolastico.

L'insegnamento stesso suggerì all'A., come è detto nella prefazione *quaedam addenda, quaedam immutanda;* ed inoltre, per consiglio di persone autorevoli egli vi aggiunse una appendice *De iure Ecclesiae Orientalis,* che torna davvero opportunissima sia ai Missionari che ai Sacerdoti dei Riti Orientali, sia ancora al Clero in genere, che, per troppo tempo si è tenuto quasi all'oscuro del movimento dei nostri fratelli nella fede.

Però chi legge il trattato del P. Cappello troverà che esso anzichè dare la prevalenza alla parte di diritto canonico, come suppone il titolo nella sustrata materia dei Sacramenti in genere e dei tre primi Sacramenti, svolge di preferenza la parte di teologia morale; di guisa che lo si potrebbe intitolare un trattato morale-canonico, salvo che nell'ordine segue possibilmente la distribuzione del nuovo Codice.

Ottimo proposito fu altresì quello di distinguere in capitoli speciali la trattazione della parte liturgica del Battesimo, della Cresima e sopratutto della Eucaristia, rilevandone l'importanza grande in base al Codice stesso e ai decreti della S. C. R. È bensì vero che tale era già la distribuzione del trattato nella precedente edizione, ma in questa l'A., ha potuto introdurre le correzioni e le aggiunte suggerite dalla Commissione della interpretazione del Codice e dalle Congregazioni Romane, ovvero dedotte dagli studi dei Teologi e dei Canonisti in questi ultimi anni di nuovo fervore librario.

Non entriamo addentro nella trattazione, il che importerebbe un campo troppo ampio, sentiamo però il dovere di notare la chiarezza dell'esposizione che di solito, secondo l'uso praticato dal Gury, dal Genicot ecc., parte dai principii ben distinti. Ad es., la famosa e agitata questione, se si possa seguire l'opinione probabile nell'amministrazione e nella partecipazione dei Sacramenti, viene qui trattata con molta limpidezza. Così si riscontrano qua e là varie soluzioni, in cui l'A., nonostante tutto l'ossequio ai grandi moralisti, difende la sua opinione con validi argomenti, come chi ha studiato a fondo la questione.

Attendiamo a leggere il secondo volume che sarà pure graditissimo.

Can. Pen. R. Pasté.

M. Pistocchi Can. Arcid. di Forlì. *De Re Beneficiaria iuxta Canones* – Torino, Tip. Marietti 1928, pag. 500. L. 15

Il Can. Dott. Mario Pistocchi, della cattedrale di Forlì è già favorevolmente noto come scrittore di opere di ascetica e di predicazione, non meno che di commenti al Diritto Canonico. I due volumi *De Synodo Dioecesana* (c. F. C. Lib. II, Parte I, Sect. II, Tit. VIII Cap. III) pubblicato nel 1922, e *I Canoni Senati del Codice Eccles.* (Libro V, Parte III)

susseguito nel 1925 vengono ora arricchiti di un terzo prezioso commento *Re Beneficiaria*. E le lodi che del primo fecero la *Civiltà Cattolica* e il *Monitore Ecclesiastico* e del secondo la stessa *Civiltà Cattolica* si possono estendere anche a quest'altro studio sulla materia beneficiaria.

Lucidità, ordine, sicurezza di dottrina sulla guida di ottimi autori ed accuratezza di esposizione sono le doti che si manifestano chiaramente anche qui, dove spesso, attraverso i Canoni del Codice, si incontrano innovazioni al diritto antico, o restrizioni o chiarimenti, importati dai tempi, dei bisogni nuovi, dal conflitto colle leggi civili. Opportunamente l'A. qua e là, in carattere distinto, pone in riscontro col Diritto Ecclesiastico gli articoli del Diritto Civile Italiano ed Estero, facendone notare in succinto le interferenze e le divergenze.

Il Can. Pistocchi, senza appesantire la trattazione, rimanda nei punti più salienti ai grandi maestri del diritto canonico e tien conto anche dei periodici moderni che ne trattano. Troppi sono i punti che ci interessano. Ci piace fin da principio l'impostazione del concetto di *beneficium* che per influenza feudale permeò nel diritto piuttosto sotto l'aspetto economico, mentre dal Conc. Trid. e ora dal can. 1409 si volle richiamare alla sua vera natura di *ius officii spiritualis*. Notando la diligenza colla quale l'A. tratta le questioni dei diritti di stola (p. 22; 152; 415) di cui il diritto si occupa a più riprese, ci permettiamo di osservare che, se non andiamo errati, qualche autore non esclude del tutto nel canone 1429 § 2° i redditi incerti. E ancora, in questo medesimo canone 1429, conveniva distinguere la facoltà degli Ordinarii, che nel 1° paragrafo è limitata a imporre le pensioni sui benefici, *dum beneficium conferunt*, laddove nel 2° paragrafo, trattandosi di pensioni gravanti su benefici parrocchiali, non vi è più questa delimitazione, come fanno notare alcuni dotti, ad es. il Padre Maroto prof. dell'Apollinare. Quanto poi scrive l'A., intorno al comma ultimo del can. 1473, dell'obbligazione del beneficiato *impendendi fructus superfluos pro pauperibus aut piis causis*, quale obbligazione egli, a nostro avviso, giustamente ritiene ormai imposta, in base alla nuova legge canonica, come dovere di giustizia e perciò onere reale che passa agli eredi (cfr. pag. 417) non troverà tutti consenzienti. Citiamo ad es., il Genicot e il Sebastianelli che la pensano diversamente.

Passiamo sopra alcune inesattezze scusabili specialmente nelle citazioni; così a pag. 365 l'A., avrebbe fatto meglio citare le *Costitutiones Apost.*, senza darne la paternità a S. Clemente romano, come si credette in antico.

Siamo però persuasi che il Can. Pistocchi incontrerà in questo suo libro l'approvazione di molti.

Can. Penit. R. Pasté.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.